

Omissis

Considerato che con ricorso iscritto al n. 4736 del 2014, Ma.Na. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 116 del 26 febbraio 2014 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della giustizia per l'annullamento del giudizio di non idoneità delle prove orali espresso nella seduta del 07.11.2013 dalla 3 Commissione con attribuzione del punteggio complessivo di 145/300; nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale, compreso il citato verbale del 07.11.13 contenente l'impugnata valutazione di non idoneità; e per ottenere, in sede cautelare, previo annullamento del giudizio negativo impugnato, la statuizione dell'obbligo della Sottocommissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente la ricorrente alla prova d'esame orale, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge.

Considerato che, in relazione al motivo di ricorso con cui si lamenta la non veridicità di quanto riportato nel verbale del 7 novembre 2013, in cui si legge testualmente che "il candidato illustra succintamente le questioni affrontate nelle prove scritte", va confermata l'affermazione del primo giudice per cui, in assenza di un qualsiasi elemento di prova in contrario e stante la mancata proposizione di una querela di falso, le considerazioni della parte ricorrente, sulla natura di mera frase prestampata, non incidono sulla portata fidefacente propria dell'atto impugnato;

Considerato che, in relazione al motivo di ricorso con cui si lamenta il mancato rispetto dell'obbligo di predeterminare le domande da far estrarre a sorte e sottoporre al candidato la scelta, va condivisa

la lettura operata dal primo giudice per cui, a norma del RD n. 37/1934, art. 17 bis comma 3 (secondo il quale "Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato") non sussiste alcun obbligo per la Commissione d'esame di agire nei sensi indicati dall'appellante, né tale obbligo può farsi discendere dalle indicazioni fornite dalla Commissione centrale, cui va riconosciuto solo il valore di un mero suggerimento, non rivestendo esse alcuna efficacia vincolante per le sottocommissioni (che pertanto erano libere di "organizzare" la prova orale secondo quanto ritenuto più opportuno e funzionale);

Considerato che, dunque, il ricorso è infondato e come tale va respinto; che tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso; e che sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, stante la costituzione meramente formale della difesa dell'Amministrazione

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta -

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1. Respinge l'appello n. 4736 del 2014;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico - Presidente

Nicola Russo - Consigliere

Michele Corradino - Consigliere

Diego Sabatino - Consigliere, Estensore

Andrea Migliozi - Consigliere

Depositata in Segreteria il 2 luglio 2014.